



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 184 del Registro Generale dell'anno 2023, proposta
da

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale del Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette – Servizio 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT0302 del 10 maggio 2023 (proposta, n.P1344 del 18 aprile 2023), avente per oggetto “R.D. 1775/33 Art. 7 – Diniego della Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Aniene per uso Idroelettrico in località Ponte di Agosta nel Comune di Agosta (RM) – Ing. Milanetti Ferdinando ID2273”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025, il Cons. Giorgio Manca è uditi per le parti gli avvocati come dal verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in trattazione, Ferdinando Milanetti, titolare dell'omonima ditta individuale, chiede l'annullamento della determinazione dirigenziale del 10 maggio 2023, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale (sulla base del parere negativo di compatibilità ambientale reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di impianto idroelettrico proposto dallo stesso ricorrente in località Ponte di Agosta nel Comune di Agosta) ha negato il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche da utilizzare nell'impianto idroelettrico; e ciò sull'assunto che la derivazione richiesta era subordinata alla realizzazione e all'esercizio del predetto impianto idroelettrico, per il quale il Ministero dell'Ambiente aveva espresso, con D.M. n. 96 del 16 marzo 2021, il richiamato giudizio negativo di compatibilità ambientale.

2. – Resiste in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1377/2023 data la mancata impugnazione, da parte del medesimo ricorrente, del citato decreto n. 96/2021 con il quale il Ministero dell'Ambiente ha recepito il parere negativo reso dalla Commissione VIA-VAS sul progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico. Nessuna utilità deriverebbe all'ing. Milanetti dal richiesto annullamento del provvedimento della Città metropolitana: il giudizio negativo di VIA rende irrealizzabile l'impianto idroelettrico e, quindi, inutile anche la derivazione di acqua per uso idroelettrico.

Nel merito conclude per la reiezione del ricorso.

3. - All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. - Il ricorso è affidato a un unico, articolato motivo con il quale il ricorrente sostiene che la determinazione dirigenziale di diniego della concessione di derivazione, qui impugnata, *«si sostanzia in un'erronea valutazione circa l'impatto ambientale scaturente dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico»*; che *«il progetto non presenta alcuna delle problematiche ravvisate nel succitato diniego, posto che lo stesso risulta pienamente confacente agli standard normativi e regolamentari posti a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema presente nella zona di pertinenza del medesimo impianto»*; che il progetto, realizzato dallo stesso ricorrente (il quale assicura *«di avere una assoluta conoscenza tecnica nonché logistica dell'alveo»* derivante da sue pregresse esperienze lavorative e professionali), costituisce *«un progetto minuzioso ed accurato»* per la realizzazione dell'impianto idroelettrico, avendo dettagliato *«in modo analitico tutte le opere occorrenti per la sua*



realizzazione».

Contesta anche i pareri negativi acquisiti da Città Metropolitana Roma nel corso del procedimento di concessione, in particolare rilevando che *«l'Autorità di Bacino Distrettuale, nel pronunciarsi con riferimento ad una serie di istanze di concessione presentate da vari utenti, tra cui quella dell'Ing. Milanetti, ha concluso affermando di non aver nulla da osservare in merito alla domanda (anche) dell'odierno ricorrente, esprimendo dunque parere assolutamente favorevole. [...] nonostante ciò, l'Ente è addivenuto alla determinazione oggetto di censura, ignorando tutti i concordi quanto univoci elementi sopra delineati ed altresì lo stesso parere»*.

Contesta anche la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Ministero dell'ambiente.

5. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente, per la mancata, tempestiva impugnazione del decreto del Ministero dell'ambiente 6 marzo 2021, n. 96, che ha approvato definitivamente il parere negativo (n. 3058 del 5 luglio 2019) della Commissione tecnica in tema di VIA sul progetto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico proposto dall'ing. Milanetti.

5.1. - L'eccezione è fondata e va accolta.

5.2. - Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, occorre infatti rilevare - in termini generali - che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale conclude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 3527 del 2021), con effetti giuridici immediatamente lesivi degli interessi dei destinatari (ove si tratti di provvedimento negativo della VIA) ed eventualmente degli interessi di terzi (nel caso di provvedimento di VIA favorevole).

5.3. - Secondo questo orientamento, la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo. Nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all'impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l'esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse a contestare il giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione. Di tale esegesi vi è un riflesso nella disposizione recata dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.



5.4. - Stante la sua immediata lesività, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione del provvedimento (com'era previsto dall'art. 27, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo vigente fino al 20 luglio 2017, prima dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104; in termini cfr. Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 316 del 2004, nonché recentemente: Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 6406 del 2022; Id., n. 6013 del 2022; Id., n. 5870 del 2022), ovvero dalla piena conoscenza che ne abbia avuto il destinatario l'interessato, secondo le regole generali dettate dall'art. 41 del codice del processo amministrativo.

5.5. - Nel caso di specie, ricorre proprio l'ipotesi contemplata dalla citata disposizione del c.p.a., che impone, a pena di decadenza, la notificazione del ricorso all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato entro sessanta giorni (art. 29 c.p.a.) dalla piena conoscenza dell'atto.

Come risulta infatti dalla documentazione in atti, il sig. Milanetti ha avuto piena conoscenza del decreto ministeriale quantomeno a partire dal 6 aprile 2021, data in cui il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Ministero dell'ambiente avverso il medesimo decreto ministeriale.

6. - Ne deriva come conseguenza che le censure nei confronti della VIA negativa sul progetto presentato dal Milanetti, proposte con il ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione di derivazione adottato dalla Città Metropolitana (ricorso notificato solo in data 7 luglio 2023), sono inammissibili perché tardive.

7. - Stante l'accertato esito negativo della valutazione di impatto ambientale sul progetto di impianto idroelettrico, sono conseguentemente infondate o irrilevanti anche le doglianze dedotte avverso la determina dirigenziale del 10 maggio 2023 con la quale è stato rifiutato il rilascio della concessione di derivazione, essenzialmente (e correttamente) motivata dalla necessaria strumentalità tra concessione di derivazione e autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto (autorizzazione il cui rilascio era ormai precluso dal giudizio negativo, rimasto incontestato, circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dall'odierno ricorrente).

8. - In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.

9. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 14 maggio 2025.



Il Relatore
Giorgio Manca

Il Presidente
Antonio Pietro M. Lamorgese

